



Tribunale di Torino

Ordine Avvocati Torino

Protocollo copie di cortesia

- 1. Per consentire il graduale passaggio al processo telematico e favorirne la leggibilità e la consultazione telematica di atti e documenti e l'apprezzamento dell'attività defensionale, i difensori provvederanno a consegnare al Magistrato che ne faccia richiesta una copia cartacea di cortesia degli atti e dei documenti depositati telematicamente, con le seguenti modalità:
 - a. le copie cartacee delle memorie ex art. 183 n. 1, 2, 3 c.p.c. e dei relativi documenti verranno consegnate unitariamente al Giudice all'udienza fissata per la discussione delle richieste istruttorie, dopo la scadenza dei termini ex art. 183 6° comma, oppure qualora detta udienza non sia stata fissata entro il terzo giorno feriale successivo alla scadenza dei termini ex art. 183 6° comma;
 - b. le copie cartacee delle comparse conclusionali e delle memorie di replica verranno consegnate in cancelleria entro il giorno feriale successivo a quello di scadenza del termine per le memorie di replica.
- 2. Non sarà necessario depositare copie di cortesia per gli atti contemplati sub precedente punto 1 aventi lunghezza non superiore a 5 pagine, salvo che contengano capitoli di prova orale che siano stati successivamente ammessi dal giudice; in tal caso, sarà cura del difensore consegnare al Magistrato un esemplare cartaceo della memoria contenente le capitolazioni all'udienza fissata per l'assunzione della prova.
- 3. Per agevolare la tempestiva presa in carico da parte del Giudice, verrà depositata in ogni caso (anche laddove non ecceda le 5 pagine di lunghezza) una copia di cortesia delle memorie contenenti istanze presentate fuori udienza; i difensori depositeranno una copia cartacea di cortesia dell'istanza entro il giorno successivo a quello del deposito telematico.
- 4. Il mancato rispetto dei termini indicati non comporterà decadenza o penalizzazioni di alcun genere; l'accesso dei difensori e dei loro collaboratori alle cancellerie per la consegna delle copie di cortesia avverrà senza osservare turni o code e l'inserimento delle copie nel fascicolo d'ufficio avverrà secondo le modalità indicate dal responsabile dei servizi di cancelleria, ma senza onerose formalità.
- 5. Le copie di cortesia degli atti e dei documenti non verranno restituite all'avvocato depositante.
- 6. Il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine monitoreranno l'andamento del servizio e, decorso un anno dall'entrata in funzione del PCT, verificheranno la funzionalità e la persistente necessità ed opportunità di confermare il convenuto deposito delle copie cartacee, tenendo conto al riguardo del concreto impegno richiesto da questo incombente agli avvocati e alle cancellerie, degli intervenuti mutamenti nelle tecniche di redazione degli atti e di ogni altro utile elemento.